



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI IMPIANTI E BEVANDE PER LA DISTRIBUZIONE A CONSUMO LIBERO
PRESSO LE MENSE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DELL'AZIENDA DSU TOSCANA**

Articolo 1 – Definizioni

Per "Ditta" o "Aggiudicatario" o "Fornitore" s'intende l'Operatore Economico risultato aggiudicatario della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato "CSA" o "Capitolato".

Per "Stazione Appaltante" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che affida alla Ditta la fornitura oggetto del presente CSA.

Articolo 2 – Oggetto e durata

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di impianti e bevande per la distribuzione:

1 - a consumo libero e a costo fisso pro-pasto, per gli utenti dei Servizi Ristorazione a gestione diretta di Firenze, Siena e Pisa dell'Azienda, eseguita per mezzo di distributori self-service installati all'interno delle sale consumazione delle mense indicate al successivo articolo 5 di:

- Acqua microfiltrata gassata refrigerata, naturale refrigerata, naturale a temperatura ambiente;
- Bevande varie quali succhi o bibite naturali e gassate tra cui saranno scelti da parte dell'Azienda almeno n. 4 gusti (di cui massimo 1 bibita gassata). L'Aggiudicatario dovrà dare la disponibilità a inserire, tra le bevande disponibili, almeno due bevande a ridotto contenuto calorico e senza dolcificanti artificiali;

2 - in comodato d'uso con canone mensile per gli utenti del Servizio di Ristorazione di Pisa dell'Azienda - Bottega Mensa Martiri - realizzata per mezzo di:

- Impianto di distribuzione di acqua microfiltrata gassata refrigerata, naturale refrigerata, naturale a temperatura ambiente.

L'Azienda, per quanto riguarda gli impianti di cui al punto 1, renderà a consuntivo i pasti mensili erogati sulla base dei dati elaborati dal proprio sistema informatico di rilevazione accessi mensa (SIR). Gli stessi dati saranno trasmessi alla Ditta tramite sistemi informatici e costituiranno in modo insindacabile il fattore di cui al primo comma del presente articolo (costo fisso pro-pasto) ai fini della determinazione del corrispettivo da riconoscere alla Ditta.

Per quanto riguarda l'impianto di cui al punto 2, erogherà un canone mensile per la remunerazione dei costi della fornitura del servizio per ciascun distributore installato, riservandosi la possibilità di estendere l'installazione di ulteriori impianti alle medesime condizioni economiche.

La Ditta, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente Appalto e s'impegna ad effettuare la prestazione in conformità al presente CSA, allo Schema di contratto e all'offerta presentata in sede di gara.

Sono a carico dell'Aggiudicatario la fornitura e la consegna del materiale presso i locali indicati dall'Azienda e ogni altro onere necessario a effettuare la fornitura in oggetto a regola d'arte.

L'appalto in oggetto avrà durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dall'avvio dell'esecuzione della fornitura risultante dal relativo Verbale di cui al successivo art. 6, con possibilità di opzione di proroga di 6 (sei) mesi.

In caso di ricorso all'opzione di proroga l'esecuzione della fornitura avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

L'Aggiudicatario è soggetto ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente CSA, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e provvedere alla prosecuzione della fornitura nel modo che riterrà più opportuno.

Il termine concesso all'Azienda per esercitare la facoltà di cui al comma precedente è stabilito entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di prova.

Articolo 3 – Importo dell'Appalto

L'importo dell'Appalto è quello risultante dall'offerta economica dell'Aggiudicatario tenuto conto di ogni singola tipologia di impianto di distribuzione bevande, determinato sulla base del numero dei pasti presunti.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di tutte le prestazioni di personale e ogni altro onere espresso e non dal presente CSA inerente e conseguente la fornitura di cui trattasi.

L'importo complessivo stimato per la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi ammonta a Euro 661.291,50 IVA esclusa, oltre Euro 122,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro 661.413,50 IVA esclusa, così suddiviso in base alla tipologia di fornitura richiesta:

- Fornitura di acqua e bevande per la distribuzione a consumo libero completo: Euro 655.891,50 I.V.A. esclusa;
- Fornitura di acqua per la distribuzione a canone mensile: Euro 5.400,00 I.V.A. esclusa;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 122,00.

I pasti di seguito indicati e presi come riferimento per la determinazione dell'importo a base di gara derivano da una stima di quanto somministrato presso le varie Mense dell'Azienda interessate dall'Appalto negli ultimi anni; essi, pertanto, sono da considerarsi meramente indicativi, in quanto l'Azienda pagherà al Fornitore il corrispettivo determinato esclusivamente in base ai pasti effettivamente erogati; nel conteggio dei pasti per la fornitura di acqua e bevande a consumo libero saranno inclusi i pasti da asporto, ad eccezione di quelli erogati presso la Bottega Mensa Martiri, in cui è prevista l'erogazione di sola acqua tramite impianto a canone. In caso di installazione di altri impianti a canone di sola acqua i corrispondenti pasti erogati verranno esclusi dal conteggio.

MENSA	PASTI ANNUI PRESUNTI
Calamandrei - Firenze	320.000
Caponnetto - Firenze	260.000
Martiri – sala - Pisa	600.000
Martiri – bottega - Pisa	100.000
Betti - Pisa	100.000
San Miniato - Siena	160.000
Cammeo - Pisa	125.000

Articolo 4 - Modalità di esecuzione dell'Appalto

La fornitura oggetto dell'Appalto dovrà essere eseguita come di seguito descritto:

- **Articolazione**

1 Distribuzione di acqua e bevande a consumo libero - Mense Calamandrei, Caponnetto, San Miniato, Martiri, Betti, Cammeo.

2 Distribuzione di sola acqua con impianto a canone – Bottega Mensa Martiri

Ciascuno dei distributori di acqua e bevande a consumo libero dovrà essere dotato di almeno n. 3 erogatori di acqua (es. naturale refrigerata, naturale a temperatura ambiente, gassata refrigerata) e n. 3 erogatori di bevande indicate all'articolo 2.

Ognuno dei distributori dovrà essere autonomo rispetto agli altri e dovrà essere dotato di banco di appoggio.

L'erogazione della bevanda dovrà avvenire tramite pulsante.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a proprio carico all'installazione, all'interno delle sale di distribuzione dei pasti, delle attrezzature necessarie per effettuare l'erogazione delle bevande. Dovrà installare una quantità di macchine tale da garantire la distribuzione anche qualora si verificassero problemi tecnici ad una delle macchine distributrici.

L'Aggiudicatario nel provvedere all'installazione delle macchine deve osservare le prescrizioni dei piani di esodo dei singoli locali e le altre in materia di sicurezza, lasciando libere le vie di fuga e gli apprestamenti della sicurezza, come estintori, naspi e idranti degli impianti antincendio presenti nelle strutture. A tal fine, al termine dell'installazione degli impianti sarà redatto un verbale congiunto con il personale tecnico dell'Azienda in cui si darà atto del rispetto delle predette disposizioni.

L'Aggiudicatario dovrà assumere a proprio carico tutti i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni impianto; dovrà inoltre, con cadenza trimestrale, garantire il controllo preventivo delle attrezzature, la sanificazione delle stesse, la regolazione e ogni altro intervento atto ad assicurarne il regolare funzionamento, fornendo una programmazione anticipata del piano di manutenzione da condividere con il Committente.

L'Azienda si riserva la facoltà di implementare i punti di distribuzione di sola acqua con impianto a canone anche presso altre proprie strutture, in punti espressamente dedicati alla distribuzione dei pasti da asporto.

• **Trattamento acqua**

L'Aggiudicatario dovrà realizzare il sistema di trattamento dell'acqua nel rispetto delle vigenti normative, prevedendo in particolare le modalità di controllo e di sostituzione dei filtri sulla base dell'autonomia degli stessi.

Presso tutte le mense l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla predisposizione di un registro di manutenzione delle attrezzature e del sistema di trattamento dell'acqua per documentare il rispetto di quanto richiesto e permettere ogni controllo interno ed esterno.

• **Fornitura materiali**

L'Aggiudicatario dovrà provvedere, a proprio carico, alla fornitura dei seguenti materiali:

Distributori di acqua e bevande a consumo libero

- concentrati per le bevande confezionati in bag in box vuoto a perdere (massimo kg 10 cadauno);
- bombole CO2 alimentare a rendere (massimo kg 20 cadauna); le bombole esauste dovranno essere ritirate periodicamente evitando accumuli presso le sedi dell'Azienda.

Distributori di sola acqua

- bombole CO2 alimentare a rendere (massimo kg 20 cadauna); le bombole esauste dovranno essere ritirate periodicamente evitando accumuli presso le sedi dell'Azienda.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a proprio carico alla fornitura di CO2 alimentare, senza nessuna limitazione e secondo le quantità richieste dall'Azienda al fine di garantire la fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero.

L'Aggiudicatario potrà proporre la distribuzione di ulteriori bevande analcoliche tradizionali e innovative non gassate, al fine di aumentare la varietà per gli utenti. L'Azienda si riserverà successivamente di esprimere in tal senso parere favorevole rispetto alla gamma delle bevande

proposta e di determinare sia in fase di avviamento del contratto, sia successivamente, la varietà di bevande richiesta sulla base del gradimento degli utenti e di altre motivazioni di carattere qualitativo e logistico.

Le schede tecniche dei concentrati delle bevande utilizzati devono essere fornite dalla Ditta all'Azienda sia in formato elettronico che tramite affissione sui distributori ai sensi del REG UE 1169/11 inerente la comunicazione degli allergeni.

Articolo 5 - Ubicazione strutture

La fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero di cui al presente CSA avverrà presso le seguenti sedi dell'Azienda:

TIPO FORNITURA	SEDI STRUTTURE	
Fornitura di acqua e bevande per la distribuzione a consumo libero: con fornitura di impianto	FIRENZE	Mensa Calamandrei – Viale Morgagni 47/ 51
		"Coffee.TO" presso Casa dello Studente Calamandrei - Viale Morgagni 47/51
		Mensa A. Caponnetto – Via Piovani 1
	PISA	Mensa Martiri - Via Martiri 4, 6, 7
		Mensa Betti - c/o Complesso "Concetto Marchesi" – Via Betti
		Mensa Cammeo – Via Cammeo 51
	SIENA	Mensa San Miniato – Via E. de Nicola 9
Fornitura di sola acqua con impianto a canone	PISA	Bottega Mensa Martiri - Via Martiri 7

Articolo 6 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), dopo la sottoscrizione del contratto di Appalto, autorizza il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) a dare l'avvio all'esecuzione della prestazione: il DEC, direttamente o tramite suo assistente appositamente incaricato, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione.

In caso ricorrano le ipotesi di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, il RUP può disporre l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione.

L'Aggiudicatario al momento dell'avvio della fornitura deve essere in possesso dei titoli e delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio di cui al presente CSA e deve compilare il modello di autocertificazione relativo che sarà allegato al verbale di avvio dell'esecuzione.

L'assenza o la perdita di quanto suddetto costituisce causa di risoluzione automatica del contratto in danno dell'Aggiudicatario.

Articolo 7 - Modifica del contratto e variazioni

Secondo quanto previsto al comma 9 dell'articolo 120 del D.Lgs. n.36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni rispetto a quanto indicato nelle norme contrattuali e nel presente CSA. Ha invece l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Azienda a patto che non rappresentino una modifica essenziale alla natura dell'Appalto.

Nel corso dell'Appalto potrà essere richiesta l'installazione di ulteriori distributori di bevande a consumo libero, anche in strutture diverse rispetto a quelle sopra menzionate, alle stesse

condizioni previste dal presente CSA per la tipologia di cui al precedente articolo 4 "1.a) *Distribuzione di bevande con fornitura di impianto*.

In questi casi l'Aggiudicatario rimarrà comunque vincolato all'esecuzione del contratto, cosicché resta escluso per esso il diritto di recesso o la richiesta di risoluzione del contratto o il diritto a compensi o indennizzi, a qualsiasi titolo risarcitorio.

Articolo 8 – Modalità di consegna

I prodotti concentrati e l'anidride carbonica dovranno essere consegnati nei modi e nei tempi richiesti dal Servizio Ristorazione di ciascuna sede territoriale **nel rispetto degli orari di scarico merci** dei magazzini oggetto del presente Appalto e comunque non oltre le **96 (novantasei) ore** dall'invio dell'ordinativo, con consegna al piano ove richiesto.

Articolo 9 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature installate dovranno essere effettuati entro le **72 (settantadue) ore** dalla richiesta di intervento effettuata dall'Azienda.

Articolo 10 - Oneri a carico della Stazione Appaltante

Sono a carico dell'Azienda le spese per la fornitura della forza motrice e dell'acqua necessarie al funzionamento dei distributori installati dalla Ditta.

Articolo 11 – Oneri a carico dell'Aggiudicatario

Sono a carico dell'Aggiudicatario:

Fornitura di acqua e bevande per la distribuzione a consumo libero: con fornitura di impianto

- a) l'installazione in comodato gratuito delle attrezzature;
- b) la manutenzione straordinaria delle attrezzature ed eventuale sostituzione di componenti;
- c) la manutenzione ordinaria delle attrezzature, consistente nella pulizia periodica di controllo;
- d) il servizio di microfiltrazione dell'acqua;
- e) la fornitura dei concentrati per tutte le bevande distribuite a consumo libero;
- f) la fornitura di CO2 alimentare per la gassatura.

Fornitura di acqua con impianto a canone

- a) l'installazione in comodato oneroso delle attrezzature
- b) la manutenzione straordinaria delle attrezzature ed eventuale sostituzione di componenti solo nel caso della fornitura dei serbatoi di anidride alimentare liquida;
- c) il servizio di microfiltrazione dell'acqua;
- d) la fornitura di CO2 alimentare per la gassatura.

Articolo 12 –Verifica di conformità

Alla scadenza del contratto il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) di cui al successivo art. 22 procederà alla verifica di conformità volta ad accertare che la fornitura sia stata eseguita nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Tale attività sarà svolta secondo le disposizioni di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) su conforme proposta della Direzione dell'esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità entro 3 (mesi) dalla data di scadenza del contratto.

Articolo 13 – Deposito cauzionale e polizza assicurativa

Al momento della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla suddetta disposizione normativa, d'importo pari al 10% dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui all'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in corso di esecuzione dell'Appalto nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il rimanente 20% resta vincolato fino alla data di emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli atti di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Affidatario per il quale la garanzia è prestata.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

Nel caso di danno derivante da inadempienze della Ditta, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l'obbligo per la Ditta di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda della relativa richiesta, sempre che l'Azienda non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente la garanzia stessa.

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione della fornitura oggetto del presente CSA. A tale scopo l'Aggiudicatario dovrà stipulare con onere a suo carico, **polizza assicurativa** per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose con massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00, per sinistro, per persona o cose per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data di stipula del contratto di Appalto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. In caso di polizza già attivata, l'Aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Aggiudicatario, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo, di cui dovrà fornire copia all'Azienda entro i termini previsti per la stipulazione del contratto; detta polizza dovrà altresì prevedere la copertura dei rischi da tossinfezione ed eventuali altri danni dovuti all'utilizzo dei prodotti forniti.

L'Azienda è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicatario durante l'esecuzione dell'Appalto convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'Appalto

Articolo 14 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Per il presente Appalto è stato redatto il Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.

La Ditta è in ogni caso tenuta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Preliminarmente all'aggiudicazione la Stazione Appaltante procederà in capo all'Aggiudicatario con le verifiche di cui all'art. 16 L.R.T. 38/2007, provvedendo a controllare il rispetto da parte di questo dei seguenti adempimenti:

1. Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. Nomina del medico competente di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. Nomina del preposto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4. Redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 15 - Personale

A norma dell'art. 57, co.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di settore assunto quale riferimento per il presente Appalto, ovvero CCNL: Commercio per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, vigente alla data di affidamento dell'Appalto, nelle località in cui viene seguita la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopracitato successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

Esso è tenuto altresì:

- a. All'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. A garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente Appalto.

Il personale deve essere in possesso della formazione necessaria in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale e europea; tale formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dell'Appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto. Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di igiene.

L'Aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove lo stesso esegue la fornitura. Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'Impresa subappaltatrice.

engono introdotti nell'ambiente ove lo stesso esegue la fornitura. Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'Impresa subappaltatrice.

Il personale addetto all'esecuzione della fornitura deve essere in numero tale da assicurare comunque modalità e tempi di esecuzione adeguati rispetto alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico come integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Aggiudicatario è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al loro rapporto di lavoro.

Articolo 16 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, deve essere sempre autorizzato espressamente dalla Stazione Appaltante e presuppone che l'Aggiudicatario abbia indicato nell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può in alcun caso essere autorizzato.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'Appalto.

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

E' vietata a pena di risoluzione del contratto di Appalto la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente CSA. E' altresì nullo l'accordo con cui l'Aggiudicatario affida a terzi l'integrale o anche la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto.

Articolo 17 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace e in ogni caso decorso il termine di cui al predetto art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'IVA, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare alla Ditta l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della suddetta documentazione si applicherà una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 18 – Penalità e risoluzione del contratto

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente CSA, nell'offerta presentata in fase di gara dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è soggetto alle seguenti penalità a seconda della gravità:

- a) Qualora non siano rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti rispetto al termine indicato all'Articolo 8 e all'Articolo 4 del presente CSA o nell'offerta tecnica verrà applicata –

per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- b) Nel caso di eventuali ritardi negli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione rispetto al termine indicato all'Articolo 9 del presente CSA e da quanto indicato nell'offerta tecnica, fatte salve cause di forza maggiore da certificarsi in accordo tra le parti, verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- c) Nel caso di concentrati con caratteristiche non rispondenti a quanto riportato nelle schede tecniche dei concentrati delle bevande fornite verrà applicata una penale pari a 100 € per ogni prodotto difforme;
- d) Nel caso di concentrati forniti deteriorati verrà applicata una penale pari a 200 € per ogni prodotto difforme.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento alla Ditta tramite PEC; questa entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni. Qualora queste ultime non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta. Se i crediti della Ditta mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui all'articolo 13. In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dalla Ditta entro 10 (dieci) gg. dalla decurtazione della stessa.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile Unico del Progetto (RUP) propone all'organo competente della Stazione Appaltante la risoluzione del contratto a norma dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Articolo 19 - Sostenibilità e applicazione dei criteri ambientali minimi

Il presente CSA recepisce i principi della sostenibilità ambientale, come previsto dall'art. 57, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 1 bis della L.R.T. 38/2007, alla luce delle previsioni introdotte dalla L. 221/2015.

La fornitura oggetto del presente CSA dovrà essere erogata garantendo il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di derrate alimentari" previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 65 del 10 marzo 2020, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 - revisione 10 Aprile 2013 GURI n. 102 del 3 maggio 2013).

L'erogazione di bevande presso le sopradette mense aziendali dovrà avvenire utilizzando acqua e bevande sfuse, la distribuzione di acqua di rete microfiltrata naturale o addizionata di gas e sciroppi, erogata alla spina dovrà utilizzare prodotti provenienti dal commercio equo e solidale

L'Azienda procederà alle verifiche secondo quanto previsto nelle suddette specifiche tecniche.

Articolo 20 - Insolvenza dell'Aggiudicatario

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 21 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora la Ditta rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito di cui all'articolo 18. La Stazione Appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 22– Disposizioni in materia di protezione dati personali

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del CSA o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Articolo 23 - Direttore dell'esecuzione

L'Azienda affiderà ad un proprio dipendente le funzioni di DEC di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, eventualmente coadiuvato da uno o più Direttori operativi /Assistenti, individuati sempre tra il proprio personale.

Articolo 24 – Responsabile Unico del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Maria Letizia Toncelli, Funzionario dell'Area Ristorazione dell'Azienda sede di Pisa.

Articolo 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA si rinvia a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 36/2023, nonché dalle norme vigenti in materia.